

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LARA MODICA

Seduta del 20/03/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 14 settembre 2009 ed anticipatamente estinto in corrispondenza della sessantottesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies TUB al pagamento di 539,66 euro per commissioni corrisposte e non maturate ed alla refusione delle spese difensive per 200,00 euro. Chiede altresì il risarcimento del danno derivante dalla scorrettezza dell'intermediario e la verifica del costo effettivo del finanziamento.

L'intermediario, costituitosi, eccepisce la mancata applicabilità dell'art. 125-sexies TUB ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della norma medesima, come nel caso del contratto in esame. Eccepisce, altresì, la carenza di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi non goduti.

Nel merito, segnala: che la controversia risulta estranea all'ambito d'applicazione dell'art. 125 sexies, 1 comma, del T.U.B., introdotto dal D.Lgs. 141 del 13/08/2010 in attuazione della direttiva CEE n. 48 del 2008, ciò in quanto detto finanziamento risulta stipulato in data 29/08/2006, antecedentemente all'entrata in vigore della menzionata normativa; le clausole contrattuali del finanziamento de quo non possono essere considerate vessatorie poiché conformi alle normative pro tempore vigenti, inoltre, la clausola denominata "Estinzione anticipata – compenso ed oneri" è stata specificamente approvata per iscritto da parte della ricorrente. In merito agli oneri assicurativi non goduti rileva la carenza di legittimazione passiva, data l'assenza di qualsiasi rapporto solidale tra la Compagnia e lo stesso intermediario. In aggiunta, evidenzia la non correttezza del criterio di restituzione



degli oneri in parola secondo il criterio del pro-rata, in quanto andrebbe in contrasto con quanto sancito dall'art. 49 del Regolamento IVASS n. 35 mentre ribadisce la conformità del criterio di rimborso stabilito nel contratto assicurativo al citato Regolamento. Per le ragioni sopra esposte, la resistente chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi sopportati con riferimento alla conclusione del contratto.

Disattesa, in conformità al proprio costante orientamento in materia, l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa (cfr. la decisione n. 6167/14 del Collegio di Coordinamento); disattesa altresì l'eccezione in ordine all'applicabilità dell'art. 125 sexies TUB siccome norma ricognitiva dei principi già presenti nella regolamentazione previgente (ex multis, Collegio di Palermo, dec. n. 5693/2018); richiamato il proprio costante indirizzo in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata (Collegio di coordinamento, decisioni nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17 e 26525/2019); verificata la natura recurring delle commissioni finanziatore; posto che l'intermediario, con dichiarazione non contestata e che può essere valorizzata quale ricognizione di debito, riferisce che la competente compagnia assicurativa ha rimborsato la somma di 436,80 euro, integralmente soddisfacente di quanto dovuto secondo il criterio del pro rata temporis; tenuto conto dei rimborsi già operati, questo Collegio ritiene che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

rate complessive	120	rate scadute	68	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	52	TAN	4,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN			20,57%				
<i>Commissioni finanziatore</i>				1.369,97 €	Recurring	593,65 €	395,40 €	198,25 €
<i>oneri assicurativi</i>				1.008,00 €	Recurring	436,80 €	436,80 €	0,00 €
<i>Diritti ente</i>				37,20 €	Recurring	16,12 €	16,12 €	0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
<b>Totale</b>								<b>198,25 €</b>

L'intermediario è dunque tenuto al pagamento di 198,25 euro.

Non può essere accolta la richiesta di risarcimento, da quantificare in via equitativa, legato alla "scorrettezza dell'operato della resistente e per la violazione sugli obblighi di trasparenza, imposti dalle norme bancarie". A fronte della assenza in atti di idonea prova dell'entità del danno subito, è sufficiente in proposito richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale non è, in generale, «predicabile l'esistenza nel nostro ordinamento di danni in re ipsa: né patrimoniali, né non patrimoniali. Tale perdita potrà in casi particolari ritenersi notoria ex art. 115 c.p.c., ovvero potrà provarsi per presunzioni ex art. 2727 c.c., ma che debba esistere non è dubitabile» [Cassazione civile, sez. III, 21/11/2017, ord. n. 27557].



Pure da respingere, siccome di chiaro carattere esplorativo, la richiesta di verifica del costo del finanziamento: “Come concordemente stabilito da dottrina e giurisprudenza, l’arbitro ha il potere – dovere di interpretare la domanda, nel senso di enucleare tutte le possibili implicazioni che vi sono contenute. Tale attività si rivela tanto più opportuna in una procedura che non prevede l’assistenza professionale (anche se nella pratica si sta ormai diffondendo la tendenza dei clienti ad avvalersi dell’opera di un professionista). Ma si tratta di un potere-dovere che non può esorbitare dai limiti dell’interpretazione (cioè della decrittazione della volontà del ricorrente) per estendersi ad una interpretazione “integrativa” o “additiva”, nel senso di esaminare situazioni di fatto non ricavabili dal tenore della domanda. La violazione di tale principio comporterebbe la compromissione della naturale terzietà da cui l’Arbitro non può prescindere e si risolverebbe in una palese violazione del principio del contraddittorio” (Collegio di Coordinamento n. 10929/2016). Non può essere accolta, infine, la domanda volta alla refusione delle spese difensive in ragione della natura seriale della controversia.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 198,25.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
**MARIA ROSARIA MAUGERI**